

Maurizio Falsone

---

**NUOVA OCCUPAZIONE  
E INTERESSE AD UNA PRONUNCIA  
REINTEGRATORIA**

---

Estratto



CASSAZIONE, Sez. lav., 17 febbraio 2010, n. 3682 - ROSELLI Pres. - MONACI Est. - PATRONE P.M. (concl. conf.) - La Quattro s.r.l. (avv. Sorbello) c. P.A. (avv. Martelli).

Conferma A. Messina 11 luglio 2005.

**Licenziamento - Reintegrazione - Svolgimento di attività lavorativa nelle more del giudizio - Irrilevanza - Aliunde perceptum - Deducibilità.**

*Il lavoratore licenziato che, nelle more del giudizio, svolge un'altra occupazione conserva l'interesse a ottenere la condanna del datore alla reintegra nel posto di lavoro ai sensi dell'art. 18 l. n. 300/1970, potendo il datore dedurre dal risarcimento dovuto - fermo il minimo di cinque mensilità - le somme che il lavoratore ha percepito lavorando altrove. (1)*

*Omissis.* — SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. — Con ricorso dell'ottobre 1999 il signor P.A. ha impugnato il licenziamento intimatogli dalla datrice di lavoro società L. prima oralmente il 27 aprile 1998, e poi con lettera del 18 maggio 1998. Il giudice di primo grado accoglieva la domanda, dichiarava la nullità del licenziamento orale e l'illegittimità di quello successivo, e riconosceva al P. il riconoscimento dei danni commisurandoli alla retribuzione globale di fatto per il

**(1) Nuova occupazione e interesse ad una pronuncia reintegratoria**

1. Con la sentenza che si annota la Corte di Cassazione si occupa del caso del lavoratore che abbia agito per il riconoscimento dell'illegittimità del licenziamento pur avendo trovato un'altra occupazione.

La società datrice pretendeva che la nuova occupazione presso un altro datore di lavoro venisse considerata come «un altro fatto estintivo del rapporto di lavoro».

La Corte rigetta il ricorso ribadendo l'irrelevance della nuova occupazione rispetto al diritto del lavoratore ad ottenere una sentenza che ordini la reintegrazione nel posto di lavoro.

Si tratta di un orientamento sostanzialmente pacifico.

2. La sentenza in esame richiama un proprio precedente (Cass. 30 gennaio 1988, n. 843, *RFI*, 1988, v. *Lavoro (rapporto)*, 3890, n. 2222) secondo cui il reperimento di una nuova occupazione non funge da tacita rinuncia alla reintegrazione nel posto di lavoro anche in considerazione del fatto che «l'accettazione della nuova occupazione può essere dipesa unicamente dalla necessità di sopperire alle primarie esigenze della vita». Tale osservazione è in effetti rinvenibile nella maggior parte delle sentenze conformi. Si veda, ad esempio, la recente Cass. 17 luglio 2009, n. 16766, *RFI*, 2009, v. *Obbligazioni in genere*, 4500, n. 52 che traduce tale argomentazione col brocardo *venter non patitur dilationem*, nonché Cass. 30 marzo 1998, n. 3337, *RFI*, 1998, v. *Lavoro (rapporto)*, 3890, n. 1465 e Cass. 7 aprile 1982 n. 2163, *NGL*, 1982, 362.

periodo che intercorreva dal giorno successivo al primo licenziamento (28 aprile 1998) a quello in cui aveva iniziato a prestare la propria attività per un diverso datore di lavoro (esattamente dal 19 maggio 1999). Condannava, inoltre, la datrice di lavoro al pagamento dei contributi previdenziali per lo stesso periodo con interessi e rivalutazione monetaria ed alle spese processuali.

Avverso la sentenza la società L. s.r.l. proponeva appello principale sostenendo la legittimità del recesso. L'appellato P. non solo controbatteva alle

Dà, altresì, per scontata l'irrelevanza del reperimento di una nuova occupazione, rispetto all'azione ex art. 18, l. n. 300/1970, deducendone le necessarie conseguenze, Cass. 11 aprile 1987, n. 3624, *RFI*, 1987, v. *Lavoro (rapporto)*, 3890, n. 2549 che per questa via conferma l'inutilità (e quindi l'inammissibilità) del deferimento al lavoratore licenziato del giuramento decisorio sul fatto sopravvenuto dell'assunzione presso un diverso datore di lavoro. La prova infatti non avrebbe consentito in ogni caso di definire la controversia.

3. L'orientamento della Corte di Cassazione è, del resto, conforme ad un'opinione pacificamente seguita nel diritto comune - v. Cass. 30 marzo 1998, n. 3337, cit. - secondo cui «la rinuncia ad un diritto postula un'inequivocabile manifestazione di volontà del titolare di abdicare al diritto stesso».

Secondo tale principio generale, la rinuncia ad un diritto può desumersi soltanto da un comportamento univoco del titolare e non può essere oggetto di mere «presunzioni ancorché gravi, precise e concordanti» (Cass. 18 giugno 1990, n. 6116, *AC*, 1991, 705). Ciò è confermato anche da Cass. 14 luglio 2006, n. 16125, *RFI*, 2006, v. *Obbligazioni in genere*, 4500, n. 50 che, nel campo dei rapporti di credito, riconosce una volontà abdicativa solo attraverso una serie di circostanze concludenti e non equivoche.

Tale rigoroso orientamento vale, a fortiori, nell'ambito di un settore «sensibile» come il diritto del lavoro, caratterizzato da un intrinseco squilibrio contrattuale. Vedi in questo senso Cass. 26 ottobre 1982, n. 5607, *RFI*, 1982, v. *Lavoro (rapporto)*, 3890, n. 2079 che, proprio riferendosi al caso del reperimento di una nuova occupazione, postula come necessaria, una manifestazione di «volontà espressa» e non «presunta» di rinuncia al diritto. La necessità, oggi più di ieri, di una manifestazione espressa è, del resto, implicitamente confermata dalla l. n. 108/1990 che, modificando i primi commi dell'articolo 18, l. n. 300/1970, ha previsto la facoltà di rinunciare alla reintegrazione optando per una indennità sostitutiva pari a quindici mensilità, da esercitare entro trenta giorni dal deposito della sentenza.

4. Dal punto di vista processuale il fatto del reperimento, prima o nelle more del giudizio, di un nuovo posto di lavoro, va considerato nell'ottica dell'interesse ad agire per la effettiva reintegrazione e dell'attualità dell'interesse a veder accolta la domanda.

Da questo punto di vista si può richiamare - a quanto consta - un unico precedente difforme, rispetto alla sentenza annotata alquanto risalente: Cass. 25 maggio 1978, n. 2651, *OGL*, 1979, 738. La sentenza fu all'epoca oggetto di critiche vedi, infatti, il commento di O. MAZZOTTA, *Il risarcimento dei danni per licenziamento illegittimo fra «sanzione» e «adempimento»*, *FI*, 1978, I, 2164 e di F. MIANI CANEVARI, *La cassazione e l'art. 18 dello statuto dei lavoratori*, *BGL*, 1978, II, 868 - e non ha avuto altro seguito.

argomentazioni dell'appellante, ma proponeva, a sua volta, appello incidentale censurando la decisione del giudice di primo grado per la parte in cui aveva ordinato la reintegrazione nel posto di lavoro presso l'impresa, con tutte le conseguenze relative.

Con sentenza n. 819/05 la Corte d'Appello di Messina confermava sostanzialmente la pronuncia di primo grado, e, peraltro, in parziale l'accoglimento dell'impugnazione incidentale del lavoratore, dichiarava il diritto di quest'ultimo al risarcimento del danno cagionato dall'illegittimo licenziamento irrogatogli con lettera del 18 maggio 1998, danni da commisurare alla retribuzione globale di fatto dal 28 aprile 1998 previa detrazione di quanto *aliunde* percepito a decorrere dal 19 maggio 1999 e al versamento dei contributi previdenziali per lo stesso periodo con interessi e rivalutazione fino al saldo.

Avverso la sentenza di appello, depositata in cancelleria l'undici luglio 2005, e che non risulta notificata, la società L. s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, con sei motivi di impugnazione, notificato, in termine, il 10 luglio 2006.

L'intimato P.A. ha replicato con controricorso notificato a mezzo del servizio postale, con plico inviato, in termine, il 27 luglio 2006.

La ricorrente, infine, ha depositato una memoria.

Nel caso di una azione tipizzata qual è quella prevista ai sensi dell'art. 18, l. n. 300/1970, infatti, l'interesse ad agire «dipende unicamente dal semplice verificarsi delle condizioni di fatto che giustificano la pretesa processuale» (così M. D'ANTONA, *La reintegrazione nel posto di lavoro*, Cedam, 1979, 150 riprendendo V. ANDRIOLI, *Lezioni di diritto processuale civile*, Jovene, 1973, 238).

Tali condizioni di fatto vanno verificate al momento dell'instaurazione del giudizio nel cui ambito il ricorrente può chiedere che venga accertata la continuazione del rapporto di lavoro vanamente interrotto dal datore oppure che gli sia riconosciuto soltanto il risarcimento dei danni.

5. Le sentenze che negano rilevanza al fatto del reperimento di un nuovo lavoro, precisano spesso in positivo quali altri eventi relativi al lavoratore permetterebbero di escludere l'interesse alla reintegrazione. Secondo Cass. 26 ottobre 1982, n. 5607, cit., la risoluzione del rapporto di lavoro del dipendente del quale sia stata ordinata la reintegrazione deriva dalla mancata ottemperanza - da parte del lavoratore medesimo ed entro il prescritto termine di trenta giorni - all'invito di riprendere servizio, e non già da fatti antecedenti - salvo il caso (ovvio) della morte del lavoratore o, come già visto, della espressa volontà di rinuncia.

Nelle more del giudizio, invece, Cass. 30 marzo 1998, n. 3337, cit., riconosce valore di acquiescenza al recesso illegittimo ricorrendo talune «circostanze necessarie, quali: a) la sicura intenzione del lavoratore di accertare l'atto risolutivo del rapporto; b) l'accertamento in concreto della stessa, con il riscontro di concorrenti, precisi, concordanti ed obiettivamente concludenti elementi probatori in tal senso; c) la univocità e specificità della rinuncia, ancorché implicita, scaturita da rigorose, approfondite indagini circa i profili abdicativi del comportamento» e Cass. 28 luglio 2005, n. 15898, *MGC*, 2005, 6 che ammette, sempre in corso di causa, l'esercizio di opzione previsto al comma 5 dell'art. 18, l. n. 300/1970.

MOTIVI DELLA DECISIONE. — *Omissis*. — 4.1. Nel quarto motivo si denuncia, invece, la violazione e falsa applicazione della l. n. 300/1970, art. 18 c, anche sotto questo profilo, l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia.

La declaratoria di illegittimità di un licenziamento comportava la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, salvo che in corso di causa sopraggiungesse un altro fatto estintivo del rapporto di lavoro.

Secondo la società ricorrente era quanto era avvenuto nel caso di specie, perché dal 20 maggio 1999 era stato avviato al lavoro, con la medesima qualifica rivestita in precedenza, presso un altro diverso datore di lavoro.

#### 4.2 Il motivo è infondato.

Non è contestato che prima ed indipendentemente dalla reintegrazione nel posto di lavoro (che non risulta essere mai avvenuta) e, in ogni caso, da una data antecedente alla prima sentenza che ordinava la reintegrazione, il signor P. avesse trovato lavoro altrove.

Come già rilevato, però, da questa Corte, «il fatto che il lavoratore nelle more del giudizio abbia trovato un'altra occupazione remunerata non estingue il suo interesse ad ottenere la sentenza di condanna del datore di lavoro alla reintegrazione ai sensi della l. n. 300 del 1970, art. 18» (Cass. 30 gennaio 1988, n. 843).

Del resto, il giudice del merito ha tenuto conto adeguatamente, ed in maniera corretta, del fatto sopravvenuto, disponendo che da quanto dovuto a titolo di risarcimento dalla ricorrente venisse detratto quanto nel frattempo quanto il lavoratore avesse percepito *aliunde*, vale a dire dalla nuova prestazione di lavoro dopo che il signor P. ne aveva iniziato lo svolgimento. — *Omissis*.

---

Per quanto riguarda la compatibilità fra l'assunzione presso un nuovo datore di lavoro e l'ordine di reintegrazione riconosciuto in primo grado, cfr. Cass. 17 luglio 2009, n. 16766, cit., che ha cassato la sentenza d'appello impugnata nella parte in cui non confermava la sentenza del Tribunale per non essersi avvalsa, la lavoratrice licenziata, di tale sentenza favorevole, ed aver continuato il rapporto di lavoro presso un'altra società. Anche in questo caso, dunque la mera assunzione non è stata ritenuta motivo estintivo dell'interesse alla reintegrazione.

6. Resta fermo — e la sentenza in commento lo ribadisce — che il fatto del reperimento di una nuova occupazione va considerato ai fini della detrazione delle nuove retribuzioni da quanto dovuto a titolo di risarcimento (c.d. *aliunde perceptum*) (v. anche Cass. 30 marzo 1998, n. 3337, cit.).